



COMUNE DI ARNESANO
PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE INTERNO

Approvato con Delibera /COMM. n. 20 del 14 febbraio 2001

INDICE

Art. 1 – ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO

Art. 2 – COMPOSIZIONE E NOMINA

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 4 - FUNZIONI

**Art. 5 – VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONI
ORGANIZZATIVE**

Art. 6 – CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 7 – VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

Art. 8 – CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' DEL NUCLEO

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO

1. Con il presente Regolamento viene data attuazione alle norme del Decreto Legislativo n. 286/99 in quanto compatibili con l'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs.vo n. 267/2000 e con l'autonomia statutaria dell'Ente.
2. In particolare , con il presente Regolamento, viene istituito il Nucleo di Controllo Interno o Nucleo di Valutazione, competente anche per il controllo di gestione e per il controllo strategico.

Art. 2

COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Nucleo è composto dal Segretario – Direttore Generale dell'Ente, che lo presiede, e da due esperti esterni all'Amministrazione.
2. I componenti sono nominati dalla Giunta Comunale. L'incarico ha durata massima corrispondente al mandato elettivo del Sindaco, salvo revoca motivata.
3. Il Comune può costituire il Nucleo in forma associata con altre pubbliche amministrazioni locali previa approvazione di una specifica convenzione .

Art. 3

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Nucleo svolge le attività di propria competenza in posizione di staff rispetto al Sindaco e all'Organo Esecutivo.
2. L'attività del Nucleo è svolta in modo collegiale . Il Nucleo per la propria attività si avvale della collaborazione del personale di tutti i settori dell'Ente. Può , inoltre, richiedere agli Uffici informazioni o atti ed effettuare verifiche dirette
3. Il Nucleo decide in piena autonomia sulla programmazione operativa, ovvero circa la pianificazione del lavoro, nel rispetto degli indirizzi indicati dal Sindaco e dalla Giunta.
4. Il Nucleo può essere dotato di un apposito budget per i suoi interventi, idoneo a coprire le spese relative a tutte le funzioni e le iniziative del caso e per la realizzazione delle sue finalità di legge e regolamentari, in applicazione degli art. 107 e 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il compenso dei componenti del NUCLEO è determinato dalla Giunta anche assumendo come parametro di riferimento il compenso del revisore dei Conti.

Art. 4

FUNZIONI

1. Il Nucleo è competente a svolgere le seguenti attività :
 - a) valuta le prestazioni rese dai responsabili nei confronti dei quali sia stata conferita posizione organizzativa (valutazione del management);
 - b) verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
 - c) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani , programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di conseguenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
2. Il Nucleo può svolgere, su richiesta dell'Amministrazione, le seguenti ulteriori attività:
 - a) analisi su politiche e programmi specifici dell'Amministrazione, fornendo indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni dell'Amministrazione;
 - b) ausilio, nei confronti dei responsabili incaricati di posizioni organizzative, per l'effettuazione del controllo di produttività, nonché per la valutazione della qualità delle prestazioni individuali e per la valutazione dell'attribuzione della retribuzione per le posizioni economiche orizzontali dalla cat. A alla cat. D3;
 - c) rilevazione annuale sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/90 ;
 - d) accertamento ai fini della valutazione dei risultati raggiunti, della corretta applicazione delle norme sull'autocertificazione, come previsto dalla circolare 05.2.1999 n. 1.1.26/10888/99.84 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - e) accertamento della sussistenza delle effettive capacità di Bilancio per la destinazione di risorse e risparmi di gestione al fondo del Contratto Decentrato Integrativo.

Art. 5

VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

1. Il Nucleo svolge le funzioni di valutazione del personale nei cui confronti sia stato conferito incarico di posizione organizzativa al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato e di conseguenza, per fornire al Sindaco elementi di supporto per l'assegnazione o revoca degli incarichi.
2. Tale attività di valutazione tiene particolare conto del grado di raggiungimento degli obiettivi, delle capacità direttive dei responsabili e dell'andamento qualitativo del servizio. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.
3. La valutazione è adottata dal nucleo come regolato dal presente disciplinare entro il 31 gennaio di ogni anno. La decisione definitiva della valutazione, per altro, è effettuata dal Sindaco, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione.

4. L'esito della valutazione viene comunicato dal Sindaco a ciascun valutato unitamente agli atti e ai documenti relativi. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva il Nucleo acquisisce in contraddittorio le valutazioni del valutato interessato, anche assistito da persone di sua fiducia, nel termine perentorio di 15 gg. dalla comunicazione dell'esito. A ciascun valutato è comunicata la valutazione definitiva.
5. Le valutazioni sono raccolte nel fascicolo personale degli interessati e di essa si può tener conto all'atto del conferimento di incarico di posizione organizzativa.

Art. 6

CONTROLLO DI GESTIONE

1. A prescindere dal controllo di gestione finanziario, economico e patrimoniale svolto dal Revisore dei Conti, di cui al Regolamento di Contabilità vigente, il Nucleo adotta una procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia e l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Il sistema del controllo di gestione supporta la funzione direttiva, ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'Ente ed è svolto con cadenza periodica semestrale.
3. Il controllo di gestione in particolare si articola nelle seguenti fasi sintetiche:
 - a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati presenti al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. Il Nucleo fornisce le conclusioni del controllo di gestione al Sindaco e alla Giunta, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai Capi Settore, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei Servizi e degli Uffici di cui sono responsabili.

Art. 7

VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira ad offrire alla Giunta Comunale elementi di valutazione sullo stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche e, a richiesta, proposte ed indicazioni per le scelte programmatiche da effettuare.
2. Il Nucleo preposto all'attività di valutazione e controllo strategico riferisce agli organi di indirizzo politico amministrativo sulle risultanze delle analisi effettuate.
3. Il Nucleo redige almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate con eventuali proposte di miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione.

Art. 8

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' DEL NUCLEO

1. Affinchè il Nucleo, istituito ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento, possa procedere nel proprio lavoro è necessario che il Sindaco e la Giunta adottino i principi e le tecniche della programmazione direzionale per obiettivi, espressa mediante l'assegnazione, ai sensi e per gli effetti di cui alle norme dell'art. 107 e 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 9

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo, valido ed efficace, in quanto approvato ai sensi degli artt. 124 e 134 del D., Lgs. n. 267/2000.
Esso è pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi delle leggi vigenti.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, come disciplina di diritto pubblico a carattere imperativo,.